



*Termine di referendum: 3 ottobre 2024*

---

## **Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno)**

### **Modifica del 14 giugno 2024**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 2023<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 25 settembre 1952<sup>2</sup> sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

#### *Art. 1a cpv. 4*

<sup>4</sup> Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011<sup>3</sup> sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>4</sup> sono equiparate alle persone di cui al capoverso 1.

#### *Art. 17 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto per il tramite del sistema d'informazione di cui all'articolo 21a.

1 FF 2023 2245  
2 RS 834.1  
3 RS 415.0  
4 RS 510.10

*Art. 20a cpv. 1 lett. a e b*

<sup>1</sup> I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno:

- a. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 46 capoverso 2 e 49–53 LPPC<sup>5</sup>;
- b. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 53 capoverso 3 LPPC;

*Art. 21 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> L'esecuzione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno spetta agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti in collaborazione con:

- a. i contabili degli stati maggiori e delle unità militari, per i servizi resi nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa;
- b. l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI), per il servizio civile;
- c. l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e i contabili delle organizzazioni di protezione civile, per la protezione civile;
- d. l'Ufficio federale dello sport (UFSPO), per la formazione dei quadri di Gioventù e Sport;
- e. l'Aggruppamento Difesa, per i corsi per monitori di giovani tiratori.

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 78 LPGa, la responsabilità è disciplinata come segue:

- a. la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari sottostà alla legge militare del 3 febbraio 1995<sup>6</sup>;
- b. la responsabilità del CIVI, dell'UFPP, dell'UFSPO e dell'Aggruppamento Difesa sottostà alla legge del 14 marzo 1958<sup>7</sup> sulla responsabilità;
- c. la responsabilità dei contabili delle organizzazioni di protezione civile sottostà alla LPPC<sup>8</sup>.

*Art. 21a* Sistema d'informazione

<sup>1</sup> Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto all'indennità per il tramite di un sistema d'informazione gestito dall'Ufficio centrale di compensazione.

<sup>5</sup> RS 520.1  
<sup>6</sup> RS 510.10  
<sup>7</sup> RS 170.32  
<sup>8</sup> RS 520.1

<sup>2</sup> Nel sistema d'informazione sono trattati i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l'esercizio del diritto all'indennità. Essi sono forniti dalla persona prestante servizio o attinti da uno dei sistemi d'informazione o registri seguenti:

- a. il registro dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile<sup>9</sup>;
- b. il sistema nazionale d'informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–12) della legge federale del 19 giugno 2015<sup>10</sup> sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport;
- c. il registro d'identificazione delle imprese di cui all'articolo 6 della legge federale del 18 giugno 2010<sup>11</sup> sul numero d'identificazione delle imprese;
- d. il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) rispettivamente al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>12</sup> sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS;
- e. il sistema d'informazione di cui all'articolo 80 della legge del 6 ottobre 1995<sup>13</sup> sul servizio civile;
- f. il registro degli assicurati di cui all'articolo 49*d* della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>14</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- g. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3*a* (art. 21*a*–21*e*) della legge del 24 marzo 2006<sup>15</sup> sugli assegni familiari.

<sup>3</sup> L'Ufficio centrale di compensazione comunica i dati registrati nel sistema d'informazione alle casse di compensazione AVS competenti.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la responsabilità in materia di protezione dei dati;
- b. i dati da registrare e da comunicare;
- c. la durata di conservazione;
- d. l'accesso ai dati;
- e. la collaborazione fra gli utenti;
- f. la sicurezza dei dati.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

<sup>9</sup> RS 210  
<sup>10</sup> RS 415.1  
<sup>11</sup> RS 431.03  
<sup>12</sup> RS 510.91  
<sup>13</sup> RS 824.0  
<sup>14</sup> RS 831.10  
<sup>15</sup> RS 836.2

### III

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 giugno 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024

La presidente: Eva Herzog  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 25 giugno 2024

Termine di referendum: 3 ottobre 2024

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice civile<sup>16</sup>**

*Art. 43a cpv. 5*

<sup>5</sup> Il servizio federale competente per la gestione del sistema d'informazione di cui all'articolo 21a della legge del 25 settembre 1952<sup>17</sup> sulle indennità di perdita di guadagno ha accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari per l'accertamento dell'esistenza di legami di filiazione.

### **2. Legge federale del 19 giugno 2015<sup>18</sup> sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport**

*Art. 11 cpv. 1 lett. e, I<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1</sup> Mediante procedura di richiamo l'UFSPPO può rendere accessibili i dati:

e. *Abrogata*

<sup>1bis</sup> Esso trasmette i dati di cui all'articolo 9 lettere a–c all'Ufficio centrale di compensazione ai fini dell'esecuzione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.

<sup>2</sup> *Abrogato*

### **3. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>19</sup> sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS**

*Art. 15 cpv. 3*

*Abrogato*

<sup>16</sup> RS 210  
<sup>17</sup> RS 834.1  
<sup>18</sup> RS 415.1  
<sup>19</sup> RS 510.91

*Art. 16 cpv. 1 lett. h e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui questi dati siano necessari per adempiere i loro compiti legali o contrattuali:

h. *Abrogata*

<sup>1bis</sup> L'Aggruppamento Difesa trasmette all'Ufficio centrale di compensazione i dati del PISA necessari per l'applicazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

#### **4. Legge del 6 ottobre 1995<sup>20</sup> sul servizio civile**

*Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva e 3*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>3</sup> L'organo d'esecuzione trasmette all'Ufficio centrale di compensazione i dati del sistema d'informazione necessari ai fini dell'esecuzione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.

#### **5. Legge del 24 marzo 2006<sup>21</sup> sugli assegni familiari**

*Art. 21a lett. e*

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:

- e. informare i competenti servizi federali e cantonali in caso di esercizio di un diritto a prestazioni, se una legge federale prevede il diritto all'informazione.

*Art. 21c, rubrica*

*Concerne soltanto il testo francese*

<sup>20</sup> RS 824.0

<sup>21</sup> RS 836.2

*Inserire prima del titolo del capitolo 3b*

*Art. 21e<sup>bis</sup>*      Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell'esecuzione della riduzione  
individuale dei premi

<sup>1</sup> I servizi cantonali competenti possono accedere ai dati del registro degli assegni familiari che sono necessari per l'esecuzione della riduzione individuale dei premi di cui all'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>22</sup> sull'assicurazione malattie.

<sup>2</sup> Per ottenere l'accesso ai dati si registrano presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

<sup>3</sup> I costi relativi all'accesso ai dati sono a carico dei Cantoni.

*Art. 21i cpv. 1*

<sup>1</sup> Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFAS.

